

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE

Capo II

FUNZIONI FONDAMENTALI

ART. 12.

(Legislazione regionale nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione).

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: stipulati in sede di Consiglio delle autonomie locali o in altra sede di concertazione prevista dai rispettivi ordinamenti *con le seguenti:* stipulati con l'ANCI e l'UPI e le relative articolazioni territoriali e adottati dai Consigli delle autonomie, ove istituiti.

12. 1. (ex 12. 3.) Donadi, Favia, Barbato, Borghesi.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: allocate *con la seguente:* conferite.

Conseguentemente, al comma 3, lettera a), sostituire la parola: allocano *con la seguente:* conferiscono.

12. 101. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 3, alinea, premettere le parole: Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Qualora le regioni non provvedano entro il termine di cui al comma 3, il Governo provvede in via sostitutiva fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

12. 5. (ex 12. 7.) Giovanelli, Bressa, Amici, Fontanelli, Lo Moro, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Graziano, Lanzillotta.

(Approvato)

Al comma 3, alinea, dopo le parole: proprie leggi *aggiungere le seguenti:*, entro lo stesso termine previsto al comma 1.

12. 6. (ex 12. 8.) Donadi, Favia, Barbato, Borghesi.

Al comma 3, alinea, sostituire le parole: stipulati in sede di Consiglio delle autonomie locali o in altra sede di concertazione prevista dai rispettivi ordinamenti *con le seguenti:* stipulati con l'ANCI e l'UPI e le relative articolazioni territoriali e adottati dai Consigli delle autonomie, ove istituiti.

12. 8. (ex 12. 9.) Favia, Donadi, Barbato, Borghesi.

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

12. 10. (ex 12. 11.) Favia, Donadi, Barbato, Borghesi.

Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: in conformità a quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della presente legge.

12. 12. (ex 12. 12.) Donadi, Favia, Barbato, Borghesi.

Sopprimere il comma 4.

***12. 14.** (vedi 12. 13.) Bosi, Ciccanti.

Sopprimere il comma 4.

***12. 15.** (vedi 12. 14.) Favia, Donadi, Barbato Borghesi.

Al comma 4, dopo le parole: del personale e aggiungere le seguenti: per il funzionamento

12. 100. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 5, sostituire le parole da: trasferimento fino alla fine del comma, con le seguenti:

trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle medesime, nonché al loro effettivo finanziamento in conformità ai principi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42.

12. 200.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

(Approvato)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 13.

(Delega al Governo per l'adozione della «Carta delle autonomie locali»).

Sopprimerlo.

13. 1. (vedi 13. 1.) Tassone, Mantini, Mannino, Ciccanti, Bosi, Ria.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:, terminologico e sostanziale con le seguenti: e terminologico;

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera c).

13. 2. (vedi 13. 2.) Giovanelli, Bressa, Amici, Lo Moro, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Graziano.

Al comma 1, sopprimere le lettere a-bis) e a-ter).

13. 3. Giovanelli, Bressa, Amici, Fontanelli, Lo Moro, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Graziano.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) revisione della normativa vigente relativa alle indennità degli assessori comunali e provinciali tale da aumentare l'efficienza dei processi decisionali assicurando la qualità dell'azione politica e amministrativa, anche con riferimento alla riduzione del numero degli assessori;

13. 4. (vedi 13. 4.) Marchignoli, Giovanelli, Bressa, Amici, Lo Moro, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Graziano.

Al comma 2, quinto periodo, dopo le parole: Il Governo aggiungere le parole: ritrasmette il testo alle Camere perché su di esso sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla data di trasmissione e.

13. 5. Duilio, Zaccaria.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 13-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 13-bis.

(Riordino delle disposizioni concernenti il comune di Campione d'Italia).

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Conseguentemente, all'articolo 18, comma 6-bis, sostituire le parole: oneri aggiuntivi con le seguenti: nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

13-bis. 200.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

Dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:

Art. 13-ter. - *(Delega al Governo in materia di razionalizzazione delle province)* - 1. Ai fini della razionalizzazione e dell'armonizzazione degli assetti territoriali conseguenti alla definizione e all'attribuzione delle funzioni fondamentali e delle funzioni amministrative alle province, il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per i rapporti con le regioni, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa iniziativa dei comuni, sentite le province e la regione interessate, uno o più decreti legislativi per la razionalizzazione delle province e per la riduzione del numero delle circoscrizioni provinciali.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) previsione che il territorio di ciascuna provincia abbia un'estensione e comprenda una popolazione tale da consentire l'ottimale esercizio delle funzioni previste per il livello di governo di area vasta;
- b) conseguente revisione degli ambiti territoriali degli uffici decentrati dello Stato;
- c) previsione, in conformità all'articolo 133 della Costituzione, dell'adesione della maggioranza dei comuni dell'area interessata, che rappresentino comunque la maggioranza della popolazione complessiva dell'area stessa, nonché del parere della provincia o delle province interessate e della regione;
- d) previsione della soppressione di province in base all'entità della popolazione di riferimento, all'estensione del territorio di ciascuna provincia e al rapporto tra la popolazione e l'estensione del territorio, al fine di realizzare le maggiori economie di scala;
- e) attribuzione a una o più province contigue nell'ambito della stessa regione delle funzioni e delle corrispondenti risorse umane e strumentali della provincia da sopprimere;
- f) individuazione di una disciplina transitoria che assicuri la continuità dell'azione amministrativa e dei servizi ai cittadini.

3. Gli schemi di decreto di cui al comma 1, previo parere della Conferenza unificata, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di sessanta giorni dalla data di assegnazione. Decorso il termine per l'espressione dei pareri, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

13-bis. 01. Borghesi, Favia, Donadi.

Dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:

Art. 13-ter. - *(Delega al Governo in materia di razionalizzazione delle province)* - 1. Ai fini della razionalizzazione e dell'armonizzazione degli assetti territoriali conseguenti alla definizione e all'attribuzione delle funzioni fondamentali e delle funzioni amministrative alle province, il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per i rapporti con le regioni, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

previa iniziativa dei comuni, sentite le province e la regione interessate, uno o più decreti legislativi per la razionalizzazione delle province e per la riduzione del numero delle circoscrizioni provinciali.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) previsione della soppressione di province in base all'entità della popolazione di riferimento, all'estensione del territorio di ciascuna provincia e al rapporto tra la popolazione e l'estensione del territorio e tenendo conto della peculiarità dei territori montani, ai sensi dell'articolo 44 della Costituzione; previsione che il territorio di ciascuna provincia abbia un'estensione e comprenda una popolazione tale da consentire l'ottimale esercizio delle funzioni previste per il livello di governo di area vasta e tale da realizzare le maggiori economie di scala;
- b) previsione che l'entità della popolazione di riferimento di cui alla lettera a) non possa in ogni caso essere inferiore ai 500.000 abitanti, secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica relativi all'anno 2009;
- c) conseguente revisione degli ambiti territoriali degli uffici decentrati dello Stato;
- d) previsione che la razionalizzazione di cui al presente articolo avvenga nel rispetto dell'articolo 133 della Costituzione;
- e) attribuzione a una o più province contigue nell'ambito della stessa regione delle funzioni e delle corrispondenti risorse umane e strumentali della provincia da sopprimere;
- f) individuazione di una disciplina transitoria che assicuri la continuità dell'azione amministrativa e dei servizi ai cittadini.

13-bis. 02. Ciccanti, Tassone, Mantini, Lanzillotta, Nucara.

Dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:

Art. 13-ter. - *(Riorganizzazione ed accorpamento delle Province.)* - 1. Ai fini della razionalizzazione e dell'armonizzazione degli assetti territoriali, in conformità all'articolo 133, primo comma, della Costituzione, è ridotto il numero delle Province e delle circoscrizioni provinciali, attraverso il loro accorpamento nell'ambito di ciascuna Regione.

2. Nessuna Provincia può avere una popolazione inferiore ad un milione di abitanti.

3. Le disposizioni di cui al precedente comma 2 si applicano a decorrere dal primo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, entro il termine fissato dal comma 3, provvedono il Ministro dell'Interno, il Ministro per i rapporti con le Regioni, il Ministro per le riforme per il federalismo, il Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le Regioni e sentite le Province interessate.

13-bis. 03. Borghesi, Donadi, Favia.

Dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:

Art. 13-ter. - *(Riorganizzazione ed accorpamento delle Province.)* - 1. Ai fini della razionalizzazione e dell'armonizzazione degli assetti territoriali, in conformità all'articolo 133, primo comma, della Costituzione, è ridotto il numero delle Province e delle circoscrizioni provinciali, attraverso il loro accorpamento nell'ambito di ciascuna Regione.

2. Nessuna Provincia può avere una popolazione inferiore a 500.000 abitanti.

3. Le disposizioni di cui al precedente comma 2 si applicano a decorrere dal primo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, entro il termine fissato dal comma 3, provvedono il Ministro dell'Interno, il Ministro per i rapporti con le Regioni, il Ministro per le riforme per il federalismo, il Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le Regioni e sentite le Province interessate.

13-bis. 04. Borghesi, Donadi, Favia.

Dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:

Art. 13-ter. - (Riorganizzazione ed accorpamento delle Province.) - 1. Ai fini della razionalizzazione e dell'armonizzazione degli assetti territoriali, in conformità all'articolo 133, primo comma, della Costituzione, è ridotto il numero delle Province e delle circoscrizioni provinciali, attraverso il loro accorpamento nell'ambito di ciascuna Regione.

2. Nessuna Provincia può avere una popolazione inferiore a 400.000 abitanti.

3. Le disposizioni di cui al precedente comma 2 si applicano a decorrere dal primo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, entro il termine fissato dal comma 3, provvedono il Ministro dell'Interno, il Ministro per i rapporti con le Regioni, il Ministro per le riforme per il federalismo, il Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le Regioni e sentite le Province interessate.

13-bis. 05. Favia, Borghesi, Donadi.

Dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:

Art. 13-ter. - (Riorganizzazione ed accorpamento delle Province.) - 1. Ai fini della razionalizzazione e dell'armonizzazione degli assetti territoriali, in conformità all'articolo 133, primo comma, della Costituzione, è ridotto il numero delle Province e delle circoscrizioni provinciali, attraverso il loro accorpamento nell'ambito di ciascuna Regione.

2. Nessuna Provincia può avere una popolazione inferiore a 300.000 abitanti.

3. Le disposizioni di cui al precedente comma 2 si applicano a decorrere dal primo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, entro il termine fissato dal comma 3, provvedono il Ministro dell'Interno, il Ministro per i rapporti con le Regioni, il Ministro per le riforme per il federalismo, il Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le Regioni e sentite le Province interessate.

13-bis. 06. Donadi, Borghesi, Favia.

Dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:

Art. 13-ter. - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppresse le prefetture, quali uffici periferici dell'amministrazione civile dell'interno, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

2. Entro sei mesi dal medesimo termine di cui al comma 1 le funzioni svolte dalle prefetture nel territorio di competenza, previa intesa tra i rappresentanti degli enti locali ed il dicastero competente, sono trasferite alle questure, ai comuni, alle province.

13-bis. 08. (ex 15. 3.) Donadi, Borghesi, Favia.

All'articolo aggiuntivo 13-bis. 07, comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:

e) prevedere che l'ambito di ciascuna prefettura - ufficio territoriale del Governo comprenda non meno di un milione e mezzo di abitanti;

0. 13-bis. 07. 1. Lanzillotta.

All'articolo aggiuntivo 13-bis. 07, comma 1, lettera e), dopo le parole: circoscrizione provinciale aggiungere le seguenti: risultante dalla razionalizzazione ai fini della massima economia di scala.

0. 13-bis. 07. 2. Favia, Donadi, Borghesi.

All'articolo aggiuntivo 13-bis. 07, comma 1, sopprimere la lettera n).

0. 13-bis. 07. 3. Donadi, Favia, Borghesi.

All'articolo aggiuntivo 13-bis. 07, comma 1, lettera o), sostituire le parole da: dell'adozione fino a: le modalità con le seguenti: dell'entità e delle modalità.

0. 13-bis. 07. 4. Donadi, Favia, Borghesi.

All'articolo aggiuntivo 13-bis. 07, comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: trasmissione con la seguente: assegnazione.

0. 13-bis. 07. 5. Donadi, Favia, Borghesi.

Dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:

Art. 13-ter. - *(Delega al Governo in materia di prefetture - uffici territoriali del Governo).* - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti il riordino e la razionalizzazione degli uffici periferici dello Stato, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) contenimento della spesa pubblica;
- b) rispetto di quanto disposto dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e dai piani operativi previsti da disposizioni attuative del medesimo articolo 74;
- c) individuazione delle amministrazioni escluse dal riordino, in correlazione con il perseguimento di specifiche finalità di interesse generale che giustifichino, anche in considerazione di peculiarità ordinamentali, il mantenimento delle relative strutture periferiche;
- d) mantenimento in capo agli uffici territoriali del Governo di tutte le funzioni di competenza delle prefetture;
- e) mantenimento della circoscrizione provinciale quale ambito territoriale di competenza delle prefetture - uffici territoriali del Governo;
- f) titolarità in capo alle prefetture - uffici territoriali del Governo della titolarità di funzioni espressamente conferite e di tutte le attribuzioni dell'amministrazione periferica dello Stato non espressamente conferite ad altri uffici;
- g) accorpamento, nell'ambito della prefettura - ufficio territoriale del Governo, delle strutture dell'amministrazione periferica dello Stato le cui funzioni sono conferite all'ufficio medesimo;
- h) garanzia della concentrazione dei servizi comuni e delle funzioni strumentali da esercitare unitariamente, assicurando un'articolazione organizzativa e funzionale atta a valorizzare le specificità professionali, con particolare riguardo alle competenze di tipo tecnico;
- i) disciplina delle modalità di svolgimento in sede periferica da parte delle prefetture - uffici territoriali del Governo di funzioni e compiti di amministrazione periferica la cui competenza ecceda l'ambito provinciale;
- l) mantenimento dei ruoli di provenienza per il personale delle strutture periferiche trasferite alla prefettura - ufficio territoriale del Governo e della disciplina vigente per il reclutamento e per l'accesso ai suddetti ruoli, nonché mantenimento della dipendenza funzionale della prefettura - ufficio territoriale del Governo o di sue articolazioni dai Ministeri di settore per gli aspetti relativi alle materie di competenza;
- m) assicurazione che, per il conseguimento degli obiettivi di riduzione del 25 per cento degli oneri amministrativi, entro il 2012, nell'ambito degli obiettivi della Strategia di Lisbona stabiliti dal Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo del 16 e 17 giugno 2005, le amministrazioni interessate procedano all'accorpamento delle proprie strutture periferiche nell'ambito delle prefetture - uffici territoriali del Governo entro un congruo termine stabilito dai decreti legislativi di cui al presente articolo;
- n) previsione della nomina e delle funzioni dei prefetti preposti alle prefetture - uffici territoriali del Governo, quali commissari *ad acta* nei confronti delle amministrazioni periferiche che non abbiano provveduto nei termini previsti all'accorpamento di cui alla lettera m);
- o) previsione dell'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica

amministrazione e l'innovazione, del Ministro per le riforme per il federalismo e del Ministro per la semplificazione normativa, sentiti i Ministri interessati, che stabilisca l'entità e le modalità applicative della riduzione degli stanziamenti per le amministrazioni che non abbiano proceduto all'accorpamento delle proprie strutture periferiche.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per le riforme per il federalismo e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per materia. Gli schemi dei decreti, previo parere della Conferenza unificata, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione dei pareri, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

3. Sono fatte le salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

13-bis. 07. Giovanelli, Bressa, Amici, Fontanelli, Lo Moro, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Graziano.